



COMUNE DI MATTINATA

Provincia di Foggia

Settore IV° – **Polizia Municipale – Attività Produttive** - Tel/ 0884\550310 – Fax 559870
vigilanza.comunemattinata@pcert.it - poliziamunicipalemattinata@virgilio.it

VENDITE STRAORDINARIE

Le vendite straordinarie sono disciplinate dall' art. 20 della L. R. n. 11 dell'1/8/2003 e dal Regolamento regionale n. 12 del 23/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 12/1/2007.

Le vendite straordinarie possono essere di tre tipologie:

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Sono effettuate dall' esercente in caso di cessazione dell' attività commerciale (allegare COM1 di cessazione), cessione dell' azienda (allegare copia atto notarile registrato), trasferimento dell' azienda in altro locale (allegare COM 1 per trasferimento), di trasformazione o rinnovo dei locali (allegare copia DIA per lavori), cessazione di uno dei settori merceologici (alimentari o non alimentari ecc.). Al termine della vendita di liquidazione l' esercizio deve essere immediatamente chiuso.

MODALITA' DI RICHIESTA: occorre presentare una comunicazione 15 gg. prima della data di inizio della vendita di liquidazione, al Servizio SUAP, mediante il [MOD. VENDITA DI LIQUIDAZIONE](#) .

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI: tutti i prodotti presenti nell' esercizio.

DURATA: massimo sei settimane.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: in ogni periodo dell' anno escluso il mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono i saldi solo per le merci oggetto di saldi.

PRESCRIZIONI: durante il periodo della vendita di liquidazione è fatto divieto assoluto di introdurre nei locali di vendita altre merci oltre quelle già presenti nell' esercizio.

SALDI DI FINE STAGIONE

Sono effettuati solo sui prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di vendita.

MODALITA' DI RICHIESTA: occorre presentare una comunicazione 5 gg. prima della data di inizio dei saldi, al Servizio SUAP, mediante il [MOD. SALDI](#) .

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI: generi di vestiario e abbigliamento in genere; accessori di abbigliamento, biancheria intima, calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio; articoli sportivi, confezioni e prodotti natalizi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: per i saldi invernali dal 1° sabato del mese di gennaio al 28 febbraio; per i saldi estivi dal 1° sabato del mese di luglio al 15 settembre.

PRESCRIZIONI: le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da tutti gli altri; durante il periodo dei saldi è fatto divieto assoluto di introdurre nei locali di vendita altre merci oltre quelle già presenti nell'esercizio.

VENDITE PROMOZIONALI

Sono effettuate dall'operatore al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti presenti nell'esercizio (non possono riguardare tutte le merci poste in vendita).

MODALITA' DI RICHIESTA: le vendite promozionali, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2007, non vanno più comunicate al Comune. Per l'effettuazione delle vendite promozionali l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico (per es. attraverso dei manifesti sulle vetrine) la data di inizio e la durata della vendita, i prodotti oggetto di vendita, le percentuali di sconto praticate.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI: solo alcuni articoli presenti nell'esercizio a scelta dell'esercente.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: si possono effettuare in ogni periodo dell'anno senza limiti di tempo per le merci che non sono oggetto di saldi. Per le merci oggetto di saldi non possono essere effettuate nei 40 giorni antecedenti i saldi e durante i saldi stessi.

PRESCRIZIONI: i prodotti offerti in vendita promozionale devono essere facilmente individuabili dai consumatori o separati da tutti gli altri.